

Modifiche apportate al Piano di Gestione e alle Misure Specifiche di Conservazione del SIC-ZPS IT4070007 "Salina di Cervia" proposti dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po con Delibera del Comitato Esecutivo n. 59 del 27/06/2016

Riferimento del testo da modificare	Modifica
<p>Paragrafo 1.1 Riferimenti normativi Pag. 1</p>	<p>Il testo relativo alla <u>Normativa nazionale</u> è integrato, aggiungendo dopo le leggi già elencate, le seguenti leggi e decreti nazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modifiche - il DPR 120/03 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" - Decreto Ministeriale 19 gennaio 2015 "Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 157/92" - Decreto Ministeriale n. 184, 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (G.U. Serie generale n. 258 del 6.11.07)" <p><u>MOTIVAZIONE:</u> i riferimenti normativi nazionali sono incompleti</p>
<p>Paragrafo 1.1 Riferimenti normativi Pag. 1</p>	<p>Il testo relativo alla <u>Normativa regionale</u> è integrato, aggiungendo dopo le leggi già elencate, le seguenti norme regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della Fauna Minore in Emilia Romagna" - Legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 "Legge comunitaria regionale per il 2014", Capo II e art. 79 - Legge regionale 31 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modifiche, art. 18 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per il 2016" e successive modifiche, art. 20 - Delibera di Giunta Regionale n. 167/06 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna" (B.U.R. n. 41 del 15.3.06); - Delibera di Giunta Regionale n. 1191/07 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 7/04; - Delibera di Giunta Regionale n. 667/09 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS); - Delibera di Giunta Regionale n. 1419/13 "Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 Criteri minimi uniformi per la

		<p>definizione di Misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"</p> <p>- Delibera di Giunta Regionale n. 551/16 Piano regionale per il controllo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) che sostituisce integralmente le misure generali di conservazione per quanto riguarda il controllo della nutria di cui alla DGR 1419/13</p> <p>- Delibera di Giunta Regionale n. 742/16 "Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna".</p> <p><u>MOTIVAZIONE:</u> i riferimenti normativi regionali sono incompleti</p>
Paragrafo Generalità Pag. 2	1.2	<p>L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il SIC-ZPS IT4070007 <i>Salina di Cervia</i> è stato designato per la prima volta come ZPS e come pSIC dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000 e successivamente ampliato con Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06."</p> <p><u>MOTIVAZIONE:</u> precisazione necessaria relativa alla corretta cronologia della istituzione del sito</p>
Paragrafo Elenco floristico Pag. 33	3.1.2	<p>Sono eliminate dalla prima riga le seguenti prime tre parole: "<i>In Allegato A</i>". La frase diventa: "L'elenco floristico delle specie vegetali presenti nel sito è desunto da Lazzari G., Merloni N., Saiani D. (2013) e da rilievi in campo."</p> <p><u>MOTIVAZIONE:</u> correzione di errore materiale, in quanto nel testo si fa riferimento ad un Allegato A che non esiste.</p>
Paragrafo Regione Emilia-Romagna Pag. 192	4.1.1	<p>E' inserito in fondo al testo del paragrafo il seguente periodo: "Ai sensi della L.R. 13/15 la Regione approva le misure specifiche di conservazione ed i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, su proposta dei rispettivi Enti di gestione. La Regione, inoltre, svolge le funzioni di monitoraggio dei siti Natura 2000 ed effettua le Valutazioni di Incidenza dei piani di livello provinciale e regionale."</p> <p><u>MOTIVAZIONE:</u> aggiornamento necessario a seguito delle novità normative introdotte dalla L.R. 13/15, che ha modificato il quadro della governance del territorio</p>
Paragrafo Arpa Pag. 192	4.1.2	<p>Il titolo ed il testo del paragrafo sono integralmente sostituiti come segue:</p> <p>"4.1.2 <i>Arpae Emilia-Romagna</i></p> <p>L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, è stata istituita con legge regionale n.13/15 ed è operativa dal primo gennaio 2016. L'agenzia integra le funzioni di Arpa (istituita con la legge regionale n. 44/95), dei Servizi ambiente delle Province e la gestione del demanio regionale precedentemente svolta dai Servizi Tecnici regionali di Bacino. Arpae esercita, in materia ambientale ed energetica, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo, nelle seguenti materie: risorse idriche; inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante; gestione dei rifiuti e dei siti contaminati; valutazioni e autorizzazioni ambientali; utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali.</p> <p>A seguito della L.R. 13/15 Arpae ha assunto anche funzioni amministrative in materia di tutela della fauna minore (L.R. 15/06), all'esterno delle aree gestite dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità e dei parchi nazionali ed interregionali."</p> <p><u>MOTIVAZIONE:</u> modifica necessaria a seguito delle novità normative introdotte dalla L.R. 13/15, che ha attribuito nuove funzioni ad Arpa modificando anche la denominazione dell'Ente in Arpae</p>

<p>Paragrafo 4.1.4 Servizio Tecnico di Bacino della Romagna Pag. 192</p>	<p>Il paragrafo è eliminato e sostituito dal seguente: <i>"4.1.4 Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Area Romagna</i> L'Agenzia di protezione civile, istituita con la Legge regionale n. 1/2005, è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile. Con l'entrata in vigore della legge regionale 13/15 sul riordino istituzionale, dal 1 maggio 2016 i Servizi Tecnici di Bacino (STB) della Regione Emilia-Romagna sono stati soppressi e le loro funzioni demandate all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e alle Strutture Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae. All'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sono stati trasferiti i compiti riguardanti la prevenzione del dissesto idrogeologico e sicurezza idraulica, servizio di piena, nonché il nulla-osta idraulico, i pareri previsti dalla normativa di settore e le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale, il coordinamento delle attività di presidio territoriale, di protezione civile di gestione dei rischi, gli interventi programmati di messa in sicurezza del territorio in materia di rischio idraulico ed idrogeologico; gli interventi di difesa del suolo e della costa (progettazione, direzione lavori e monitoraggio tecnico); il coordinamento e la gestione del volontariato di protezione civile a livello locale; in materia sismica, la gestione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, di controllo sulle costruzioni e sugli interventi; i procedimenti in materia di polizia mineraria e di attività estrattiva e l'aggiornamento del catasto delle attività estrattive." Conseguentemente la legenda della figura 86 è modificata aggiungendo le seguenti parole: "soppressi nel corso del 2016" MOTIVAZIONE: il Servizio Tecnico di Bacino è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite in parte ad Arpae ed in parte alla nuova Agenzia regionale per la protezione civile</p>
<p>Paragrafo 4.1.7 Comune di Cervia Pag. 195</p>	<p>In fondo al testo del paragrafo è aggiunto il seguente testo: "Il Comune effettua la Valutazione di Incidenza dei piani e regolamenti comunali che interessano il sito della Rete Natura 2000, tenuto conto del parere dell'ente gestore del Parco del Delta del Po ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7/04." MOTIVAZIONE: non era descritto il ruolo del Comune nella gestione del sito Natura 2000</p>
<p>Paragrafo 4.1 Pag. 195</p>	<p>Dopo il paragrafo 4.1.7 è inserito il seguente testo: <i>"4.1.8 Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina (RA)</i> Il Corpo Forestale dello Stato gestisce la Riserva statale Salina di Cervia, proprietà ex-Monopoli di Stato, che ricade interamente all'interno dell'omonimo sito Natura 2000. La riserva è inserita nel Parco regionale del Delta del Po ed è una Zona Umida di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. 4.1.9. <i>Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare</i> Il Ministero dell'Ambiente istituisce la Riserve statali. Per quanto riguarda il sito Natura 2000 il Ministero svolge le procedura di Valutazione di Incidenza di piani di livello nazionale, sentito l'Ente di gestione del Parco regionale. 4.1.10 <i>Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità Delta del Po</i> L'Ente di gestione istituito con Legge regionale 24011 gestisce il Parco regionale delta del Po e rappresenta</p>

	<p>l'Ente di gestione del SIC-ZPS Salina di Cervia che propone alla Regione per l'approvazione il Piano di gestione del sito e le Misure specifiche di conservazione. L'Ente, inoltre, svolge le Valutazioni di incidenza di progetti di livello regionale e locale e rilascia un parere per le Valutazioni di Incidenza svolte dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero dell'Ambiente. Infine, l'Ente svolge le funzioni amministrative in materia di Fauna Minore per i territori interni al Parco regionale Delta del Po."</p> <p>Conseguentemente è aggiornato anche l'indice dell'intero documento.</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: l'elenco dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio in cui ricade il sito è incompleto</p>
<p>Paragrafo 4.2.8 Piano territoriale del Parco Regionale del Delta del Po - Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia Pag. 206</p>	<p>Il testo del penultimo periodo è modificato inserendo la zona C del Parco. Dopo le parole "L'area del SIC-ZPS presenta al suo interno le seguenti zonizzazioni del Parco: RNS (corrispondente alla Salina), B" sono inserite la "," e la lettera "C"</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: la descrizione della zonazione del parco è incompleta mancando completamente la Zona C</p>
<p>Paragrafo 4.4.1 Norme in materia di SIC e ZPS in Regione Emilia Romagna Pag. 211</p>	<p>E' inserito alla fine del paragrafo il seguente testo:</p> <p>"- Delibera di Giunta Regionale n. 742/16 "Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna";</p> <p>- Delibera di Giunta Regionale n. 551/16 Piano regionale per il controllo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) che sostituisce integralmente le misure generali di conservazione per quanto riguarda il controllo della nutria di cui alla DGR n. 1419/13"</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: aggiunta necessaria per aggiornare il testo al quadro normativo vigente</p>
<p>Paragrafo 4.4 Inventario delle Regolamentazioni Pag. 211</p>	<p>Dopo il paragrafo 4.4.1 è inserito il seguente nuovo paragrafo:</p> <p>"4.4.2 Misure Specifiche di Conservazione vigenti per il sito.</p> <p>L'Ente di gestione per il Parco del Delta del Po ha approvato un primo set di misure specifiche di conservazione per il sito, con Delibera del Comitato Esecutivo 56/13 e 40/14. Successivamente il Parco del Delta del Po si è dotato di un Regolamento stralcio per la gestione dei siti della Rete Natura 2000, con il quale ha integrato le misure di conservazione vigenti negli strumenti di regolamentazione del Parco (Delibera del Comitato Esecutivo 65/14). Infine, con Delibera di Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione n. 9 del 29/1/2016 sono state approvate le linee di indirizzo fornite agli enti gestori dei Siti Natura 2000 dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1949 del 30/11/2015, per la predisposizione delle misure regolamentari e delle misure contrattuali inerenti le attività agricole presenti nei siti della rete Natura 2000. Con la D.G.R. n. 742/16 la Regione ha definitivamente approvato le Misure Specifiche di Conservazione del sito Natura 2000."</p> <p>Conseguentemente il paragrafo 4.4.2 è rinumerato in 4.4.3 ed il paragrafo 4.4.3 è rinumerato in 4.4.4.</p> <p>Conseguentemente è aggiornato anche l'indice dell'intero documento.</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: le misure proposte con il Piano di gestione aggiornano le Misure specifiche vigenti occorre, quindi, citarle nel paragrafo che descrive l'inventario delle regolamentazioni</p>

<p>Paragrafo 4.4 Inventario delle Regolamentazioni Paragrafo 4.4.4 "Zonizzazione Parco del Delta del Po" Pag. 212</p>	<p>Nel paragrafo rinumerato in 4.4.4 "Zonizzazione Parco del Delta del Po - Stazione Pineta di Classi e Salina di Cervia" il primo periodo, terza riga è modificato aggiungendo la lettera "C": "..... relativamente alle zonizzazioni presenti all'interno del SIC-ZPS (B, RNS, C e AC)." MOTIVAZIONE: manca nella descrizione del Piano la Zona C della stazione del Parco</p>
<p>Paragrafo 4.4 Inventario delle Regolamentazioni Paragrafo 4.4.4 "Zonizzazione Parco del Delta del Po" Pag. 213</p>	<p>Prima del periodo che inizia con "L'art. 33 ..." è inserito il seguente testo relativo alle norme NTA relative alla Zona B, sottozona BOS: "La sottozona B.BOS comprende il bosco del Duca, caratterizzato prevalentemente da bosco a <i>Quercus robur</i>; in tale sottozona l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto. 10.1 In tale sottozona sono vietati: - la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.2; - l'alterazione dell'apparato boschivo e l'alterazione degli equilibri idrologici che ne determinano la composizione specifica; - la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio; - l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità, che non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, e dei tronchi abbattuti al suolo. 10.2 In tale sottozona sono consentiti: - la raccolta delle ghiande di <i>Quercus robur</i> da utilizzare come seme per produzione di piante da destinare a rimboschimenti naturalistici; - l'accesso regolamentato." MOTIVAZIONE: manca nella descrizione del piano la Zona B.BOS della stazione del Parco</p>
<p>Paragrafo 4.4 Inventario delle Regolamentazioni Paragrafo 4.4.4 "Zonizzazione Parco del Delta del Po" Pag. 213</p>	<p>Prima del periodo che inizia con "L'art. 26 ..." è inserito il seguente testo relativo alla zona C: "L'art. 24 Zone C di protezione ambientale asserisce: 2. In tutte le zone C sono vietati: - le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali; - la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo; - l'apertura di nuove strade; - lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi del presente capitolo; - l'attività venatoria e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna, secondo quanto specificato all'art. 12 delle presenti Norme; - qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme, fatto salvo quanto di seguito stabilito ai commi 9, 10, 11, 12 del presente art. 24; - il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio. 3. In tutte le zone C sono consentiti: - le attività direttamente finalizzate alla tutela e</p>

ripristino dell'ambiente, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;

- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 9 delle presenti norme.

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, ferma restando l'applicazione di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada, l'organizzazione delle attività di agriturismo e di turismo rurale, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione."

MOTIVAZIONE: manca nella descrizione del Piano la Zona C della stazione del Parco

<p>Paragrafo Generalità Pag. 420</p>	<p>10.1 Al 5° capoverso, sono eliminate le seguenti parole "aggiornano quelle esistenti". L'ultimo periodo "Le MSC appartengono alle seguenti categorie..." è eliminato e sostituito dal seguente: "Le Misure Specifiche di Conservazione aggiornano quelle esistenti e, pertanto, contengono le nuove misure specifiche proposte e quelle vigenti non modificate dal presente Piano di gestione. Tutte le misure sono suddivise per tipologie di attività da regolamentare e organizzate in misure regolamentari, comprendenti gli obblighi e i divieti, e in misure di gestione attiva, comprendenti azioni da promuovere e/o da incentivare, realizzabili da parte delle pubbliche amministrazioni e/o da privati." <u>MOTIVAZIONE:</u> modifiche necessarie per chiarire il rapporto tra le misure specifiche vigenti e quelle proposte con il Piano di gestione</p>
<p>Paragrafo Misure specifiche Pag. 421</p>	<p>10.2 Le tabelle contenenti le Misure specifiche di conservazione sono sostituite integralmente dal testo dell'Allegato C alla delibera di approvazione <u>MOTIVAZIONE:</u> l'allegato C contiene in un unico corpo complessivo di norme tutte le misure specifiche applicabili per il sito, quelle proposte dal Piano di gestione oltre a quelle vigenti non modificate dalle nuove proposte,</p>

	ricopiate in forma testuale anziché tabellare, come modificate nei successivi punti
Paragrafo 10.2 Misure specifiche di conservazione	<p>Le categorie di attività antropiche interessate dalle misure sono modificate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata introdotta la categoria "Gestione di alberi e boschi"; <u>MOTIVAZIONE</u>: vi sono due misure che interessano il taglio delle piante e il rilascio del legno morto nel bosco; - la categoria di attività denominata "INTERVENTI IN MARE, NELLE SALINE E NELLE ZONE UMIDE D'ACQUA DOLCE" è modificata nella prima parte del documento, contenente le misure regolamentari, come segue: "GESTIONE IDRAULICA E INTERVENTI NELLE SALINE E NELLE ZONE UMIDE D'ACQUA DOLCE" <u>MOTIVAZIONE</u>: non è possibile imporre obblighi e/o divieti nei territori esterni al sito della Rete Natura 2000, pertanto, sono stati eliminati gli interventi in mare e spostati nelle attività da promuovere, inoltre, è stata inserita l'attività di gestione idraulica delle saline - la categoria "INDIRIZZI GESTIONALI E MISURE DI TUTELA DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT" è modificata in "MISURE DI TUTELA DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT" eliminando le prime due parole "Indirizzi gestionali"; <u>MOTIVAZIONE</u> la definizione indirizzi gestionali non è appropriata per le misure di tipo regolamentare, mentre lo è per le misure relative alla attività da promuovere.
Paragrafo 10.2 Misure specifiche di tipo regolamentare Pag. 42le seguenti	<p>Per ciascuna misura di conservazione di tipo regolamentare la parola "divieto" è sostituita dalle parole "è vietato" e la parola "obbligo" è sostituita dalle parole "è fatto obbligo", adattando ove necessario la coniugazione del verbo</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: modifiche redazionali, che mantengono immutato il contenuto della norma, finalizzate a rendere in formato cogente i divieti e gli obblighi introdotti;</p>
Paragrafo 10.2 Misure specifiche di tipo regolamentare relative alle infrastrutture energetiche	<p>La seguente misura "divieto di effettuare le manutenzioni mediante taglio della vegetazione arborea ed arbustiva sotto le linee elettriche di media ed alta tensione, nel periodo 15 marzo - 15 luglio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi periodo" è modificata come segue (in corsivo le modifiche):</p> <p><i>"sono vietate le manutenzioni mediante taglio della vegetazione arborea ed arbustiva sotto le linee di media ed alta tensione, nel periodo 1 marzo - 15 luglio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi periodo"</i></p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: la misura proposta non può essere meno restrittive delle misure generali di conservazione vigenti che prevedono il divieto delle attività di manutenzione dal 1 marzo e non dal 15 marzo"</p>
Paragrafo 10.2 Misure specifiche di tipo regolamentare relative alle infrastrutture idrauliche	<p>La seguente misura "Negli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture idrauliche, obbligo di rimozione o adeguamento dei manufatti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario" è modificata come segue:</p> <p><i>"è obbligatorio, negli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture idrauliche, adottare, secondo le specifiche tecniche individuate nel progetto e/o nell'ambito della Valutazione di Incidenza dello stesso, misure di mitigazione che prevedano la rimozione o, là dove non fosse possibile, l'adeguamento dei manufatti che causano interruzione del</i></p>

	<p>"continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario; la realizzazione di tali misure di mitigazione dovrà essere effettuata solo a seguito della valutazione della impossibilità di ingresso da parte di specie alloctone, al fine di non favorirne la diffusione all'interno del sito Natura 2000"</p> <p><u>MOTIVAZIONE:</u> la rimozione delle barriere ecologiche favorisce le specie autoctone, ma allo stesso tempo aumenta significativamente il rischio di ingresso di specie alloctone; le modifiche tengono conto di questo fattore di minaccia senza annullare l'efficacia della misura proposta</p>
<p>Paragrafo 10.2 misure specifiche di tipo regolamentare relative al taglio degli alberi e gestione del bosco</p>	<p>E' inserita la misura specifica di conservazione vigente "E' vietata l'asportazione, nell'area forestale, degli esemplari arborei morti, a meno che non costituiscano pericolo alle strade e vie di fruizione; sono autorizzati gli interventi gestionali che mantengano la percorribilità e la sicurezza delle vie di fruizione, nonché di interventi previsti dal Piano di Gestione."</p> <p><u>MOTIVAZIONE:</u> la misura non è stata modificata o cancellata dalle misure proposte, inoltre la rimozione del sottobosco e rimozione degli alberi morti o morenti è una minaccia descritta per il sito, pertanto è confermata la misura specifica di tipo regolamentare vigente, che viene inserita nel documento contenente tutte le misure specifiche che si applicano al sito (Allegato C)</p>
<p>Paragrafo 10.2 Misure specifiche di conservazione di tipo regolamentare delle attività di Zootecnia e agricoltura</p>	<p>La seguente misura "Divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, canneti, fossi, siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino, fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente gestore." è modificata come segue: "è vietata la eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, canneti, fossi, siepi, filari alberati, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, muretti a secco, siepi, piantate."</p> <p><u>MOTIVAZIONE:</u> la misura non può essere meno restrittiva della corrispondente misura generale</p>
<p>Paragrafo 10.2 Misure specifiche di conservazione di tipo regolamentare delle attività di Zootecnia e agricoltura</p>	<p>La misura "Rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, compreso il divieto di bruciatura delle stoppie, previsti dalla Disciplina del regime di condizionalità." è stata spostata da misura regolamentare a misura di indirizzo gestionale/attività da promuovere modificata come segue: "Garantire il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, compreso il divieto di bruciatura delle stoppie, previsti dalla Disciplina del regime di condizionalità."</p> <p><u>MOTIVAZIONE:</u> la misura proposta non introduce una nuova disciplina di obblighi o divieti</p>
<p>Paragrafo 10.2 Misure specifiche di conservazione di tipo regolamentare dell'attività venatoria</p>	<p>Al termine del testo della quarta misura regolamentare relativa all'attività venatoria aggiungere il seguente testo preso dalla misura specifica di conservazione attualmente vigente: "per l'attività venatoria da appostamento nelle suddette zone umide divieto anche di detenzione di munizionamento a pallini di piombo o contenenti piombo"</p> <p><u>MOTIVAZIONE:</u> la misura specifica di conservazione proposta è più blanda della misura specifica di conservazione vigente perché ha eliminato il divieto di detenzione dei pallini di piombo, tuttavia tale apertura è in contraddizione con i fattori di minaccia descritti per il</p>

	<p>sito; inoltre, il divieto di detenzione dei pallini di piombo è una misura vigente anche per altri siti del delta del Po e la modifica qui proposta non è supportata da alcuna motivazione; viene pertanto mantenuto il testo della misura specifica vigente.</p>
<p>Paragrafo 10.2 Misure specifiche di conservazione di tipo regolamentare dell'attività venatoria</p>	<p>La seguente misura "Obbligo di raccogliere i bossoli al termine della giornata di caccia, anche attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cacciatori, tramite le associazioni venatorie, ed utilizzo di bossoli di cartucce realizzate in materiale biodegradabile" è stata divisa in due come segue: la prima parte è stata lasciata come misura di tipo regolamentare "è <i>obbligatorio</i> raccogliere i bossoli al termine della giornata di caccia", mentre la seconda parte è stata spostata come misure di tipo gestionale tra le attività da promuovere "realizzare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cacciatori, tramite le associazioni venatorie, finalizzata al rispetto del divieto di abbandono dei bossoli delle cartucce e all'utilizzo dei bossoli di cartucce realizzate in materiale biodegradabile"</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: la misura nella sua stesura unisce una parte che disciplina l'attività venatoria con una seconda parte di indirizzo gestionale, che è stata trasformata in misura a se stante e collocata nel raggruppamento delle attività da promuovere</p>
<p>Paragrafo 10.2 Misure specifiche di conservazione di tipo regolamentare per l'attività di fruizione</p>	<p>E' inserita la misura specifica di conservazione vigente "Nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 luglio nei siti di nidificazione divieto avvicinamento a meno di 150m e divieto di sorvolo ad una quota inferiore ai 1000 piedi. Fatto salvo permessi specifici rilasciati dall'Ente Gestore del sito" è modificata come segue: "<i>è vietato, nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 luglio, l'avvicinamento ai siti di nidificazione a meno di 150 m ed il sorvolo ad una quota inferiore ai 1000 piedi, fatto salvo permessi specifici rilasciati dall'Ente Gestore del sito</i>";</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: la misura specifica vigente non è stata modificata o cancellata dalle misure proposte ed è coerente con gli obiettivi di conservazione del sito, pertanto è confermata e viene inserita nel documento contenente tutte le misure specifiche che si applicano al sito, se pur modificata nella sua redazione, unicamente a scopo di renderla più leggibile</p>
<p>Paragrafo 10.2 Misure specifiche di conservazione di tipo regolamentare relative alle emissioni sonore e luminose</p>	<p>La seguente misura "l'uso di apparecchi sonori all'interno dei siti deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna e comunque in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica, se esistente" è modificata come segue: "<i>è vietato l'utilizzo di apparecchi sonori all'interno del sito che arrecano disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna</i>"</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: la misura è stata redatta in una veste cogente ed è stato tolto il riferimento astratto ad un eventuale generico piano di zonizzazione acustica di cui non è nota l'esistenza</p>
<p>Paragrafo 10.2 Misure specifiche di conservazione di tipo regolamentare relative alle emissioni sonore e luminose</p>	<p>La seguente misura "le attività di ristorazione esistenti all'interno ed in prossimità del margine orientale della Salina non potranno installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza. I proiettori dovranno essere rivolti verso il basso e mai verso le vasche di evaporazione, al fine di impedire che venga arrecato disturbo all'avifauna" è modificata come segue: sono eliminate le parole "all'interno ed in prossimità del margine orientale della Salina"; è inserita nelle misure di conservazione relative alle attività da promuovere la seguente misura "ridurre l'inquinamento luminoso all'esterno del sito, in prossimità del margine orientale della Salina, evitando l'installazione e l'utilizzo di</p>

	<p>impianti ad alta potenza, e comunque sottoponendo a Valutazione di Incidenza le attività ubicate all'esterno del sito soprattutto se ricadenti nelle sue vicinanze, in applicazione dei criteri della Tabella F della DGR 1191/07"</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: non è possibile introdurre obblighi o divieti nei territori esterni al sito; la necessità di contrastare la pressione esistente al margine orientale della Salina, tuttavia è stata introdotta una misura di analogo tenore tra le azioni da promuovere da parte del soggetto gestore del sito</p>
<p>Paragrafo 10.2 Misure specifiche di conservazione di tipo regolamentare relative agli interventi nei corsi d'acqua</p>	<p>La seguente misura "Tutti gli interventi di espurgo e risagomatura dei canali artificiali devono essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse conservazionistico e, quindi, dal 16 luglio al 14 marzo" è modificata come segue: "è fatto obbligo di eseguire gli interventi di espurgo e risagomatura dei canali artificiali al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse conservazionistico e, quindi, dal 15 luglio al 1 marzo"</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: è stato uniformato il periodo di riproduzione delle specie alla misura relativa al taglio delle piante sotto le linee elettriche;</p>
<p>Paragrafo 10.2 Misure specifiche di conservazione di tipo regolamentare relative agli interventi nei corsi d'acqua</p>	<p>La seguente misura "Divieto di utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua" è modificata come segue: "è vietato l'uso di diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scopo e promiscui"</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: la misura specifica non può essere più blanda della corrispondente misura generale, che vieta il controllo della vegetazione anche nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui"</p>
<p>Paragrafo 10.2 Misure specifiche di conservazione di tipo regolamentare relative agli interventi nelle saline</p>	<p>La misura "Obbligo di effettuare gli interventi di dragaggio della foce del canale immissario della Salina nel periodo 1 marzo - 30 aprile di ogni anno" è spostata nel paragrafo delle attività da promuovere è modificata eliminando la parola "obbligo di".</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: non è possibile prevedere obblighi nei territori esterni al sito Natura 2000</p>
<p>Paragrafo 10.2 Misure specifiche di conservazione di tipo regolamentare relative agli interventi nelle saline</p>	<p>La seguente misura "è vietato effettuare captazioni idriche ed attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide d'acqua dolce nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica e gli interventi di manutenzione straordinaria" è modificata aggiungendo dopo le parole "di emergenza idraulica e" le seguenti "..., previa valutazione di incidenza, ..."</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: la misura non può essere meno restrittiva della misura generale, che esplicita la necessità della valutazione di incidenza per gli interventi di manutenzione straordinaria</p>
<p>Paragrafo 10.2 Misure specifiche di conservazione di tipo regolamentare relative agli interventi nelle saline</p>	<p>La seguente misura "divieto di eliminazione di isole, barene e dossi esistenti nella Salina, fatti salvi progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente Gestore del sito" è modificata come segue: vengono cancellate le parole "nella Salina", sostituite dalle parole "nelle zone umide"</p> <p><u>MOTIVAZIONE</u>: la misura generale prevede il divieto per tutte le zone umide; all'interno del sito vi sono altre zone umide oltre alla Salina</p>
<p>Paragrafo 10.2 Misure specifiche</p>	<p>Sono inserite la seguente misure specifiche vigenti:</p>

di conservazione
contenenti
attività da
promuovere

- "proseguire nel controllo della popolazione di Nutria (*Myocastor coypus*) ed in ogni possibile forma di incremento delle catture, prevedendo nel piano anche il monitoraggio dello sforzo di cattura, delle superfici interessate e dei capi abbattuti, allo scopo di verificarne l'efficacia. Il monitoraggio si attuerà attraverso apposite schede ed eventi per favorirne la compilazione e la restituzione;"
- "favorire la fruizione e conoscenza del sito con strutture adeguate, quali ad esempio torrette per il birdwatching e/o percorsi guidati e protetti;"
- "monitoraggio ed analisi dell'equilibrio tra le specie animali e vegetali, ivi comprese le interazioni, positive e/o negative, con le attività umane. Per le necessità di movimento, dispersione e migrazione delle specie sono da considerare le interazioni con le attività umane sia all'interno del sito, sia all'esterno del sito, quali ad esempio, ma non solo, le diverse attività produttive, l'agricoltura, le discariche, gli impianti di depurazione, ecc;"
- "mitigazione e/o eliminazione del disturbo provocato da *Larus michahellis* su specie sensibili quali *Sterna hirundo*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta* e *Sterna albifrons*;"
- "incrementare le superfici idonee alla nidificazione delle specie *Sterna hirundo*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta* e *Sterna albifrons*."

MOTIVAZIONE: le misure specifiche vigenti non sono state modificate o cancellate dalle misure proposte e sono coerenti con gli obiettivi di conservazione del sito, pertanto sono confermate e vengono inserite nel documento contenente tutte le misure specifiche de sito (allegato C)